

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Indirizzo Internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario: **www.orias.fr** Quando si utilizzano il sito internet o il telefono come strumenti di promozione e vendita a distanza, l'intermediario incaricato è Younited SA.

a) iscritto in data alla sezione E del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI) al numero sede operativa telefono eventuale sito internet indirizzo di posta elettronica certificata ed email
IN ALTERNATIVA

b) dipendente di Younited SA

Nei casi di utilizzo del sito internet come tecnica di promozione e collocamento a distanza l'intermediario è Younited SA ed i punti a) e b) di cui sopra non saranno compilati.

c) L'attività di intermediazione assicurativa è svolta per YOUNITED SA con sede legale in 21 rue de Châteaudun 75009, Parigi iscritta all'elenco annesso del RUI con numero 11061269. Sede secondaria in Via Sardegna 40, Roma. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: Autorité De Contrôle Prudentiel (ACP). Nominativo del responsabile della sede secondaria: Stefano Piscitelli. Indirizzo email/PEC della sede secondaria: pretunion@legalmail.it. Sito web: www.younited-credit.it. Data di inizio dell'attività di intermediazione: 03/02/2016.

L'attività di intermediazione assicurativa è soggetta alla vigilanza IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) quale autorità competente.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Sul sito internet www.younited-credit.it è disponibile l'elenco degli obblighi cui l'intermediario adempie, come indicato nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Appartenenza a gruppi assicurativi dell'intermediario per il quale è svolta l'attività

a) Younited SA - intermediario per cui è svolta l'attività di intermediazione assicurativa - non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Appartenenza a gruppi assicurativi dell'intermediario iscritto alla sezione E del RUI, se presente secondo quanto indicato alla Sezione I

a) L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**RECLAMI**

E' facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami relativi al comportamento dell'intermediario inviando una comunicazione tramite:

- Posta cartacea, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Younited SA, via Sardegna 40, 00187 Roma;
- Posta elettronica indirizzata a reclami@younited-credit.it
- Posta elettronica certificata indirizzata a pretunion@legalmail.it
- Apposito contact form online.

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Per i reclami rivolti all'impresa si veda anche quanto riportato nel DIP aggiuntivo del prodotto assicurativo a cui si fa riferimento.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia iscritto alla sezione E del RUI, con riferimento a tale intermediario, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, questo documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a) Imprese per le quali è distribuito il prodotto:

- MetLife Europe d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia
- MetLife Europe Insurance d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia

b) nel caso in cui la distribuzione avvenga tramite un intermediario iscritto alla sezione e) del RUI l'attività di distribuzione assicurativa è svolta per Younited SA con sede legale in Via Sardegna 40, 00187 Roma, con numero di iscrizione al RUI: UE00009799.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) L'intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, commi 3 e 4, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- c) L'intermediario distribuisce i contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo.
- b) Provvigione percepita: La modalità di calcolo della provvigione percepita in caso di polizze connesse ai finanziamenti (Creditor Protection Insurance) e l'ammontare, sia in termini assoluti che percentuali, sono indicati in dettaglio nel "Modulo di Adesione al Programma Assicurativo" nella sezione "Informativa relativa ai costi della copertura assicurativa" della relativa documentazione contrattuale.
- c) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510.

Modalità di pagamento dei premi ammesse: altri mezzi di pagamento bancario o postale.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico questo documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente questo documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- A) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- B) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- C) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- D) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- E) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- F) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- G) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.